



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 783/2021

Roma, 24 giugno 2021

Circolare n. 57 bis/2021

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c., ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: **implementazione [circolare n. 57/2021](#) - obbligo vaccinazione – legge 28 maggio 2021, n. 76 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.**

Gentili Presidenti,

la presente circolare implementa ed aggiorna la [circolare 57/2021](#) e, quindi, le circolari [26/2021](#) e [26bis/2021](#) ivi richiamate, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, Direzione generale professioni sanitarie, con nota del 17 giugno 2021, prot. n. 32479-P, con oggetto “Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall’art. 4, comma 7, decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modifiche dalla L. 28 maggio 2021, n. 76”.

Con tale nota del 17 giugno 2021 il Ministero della Salute, Direzione generale professioni sanitarie, ha chiarito la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale e il conseguente provvedimento che gli Ordini devono adottare, distinguendolo dalla sospensione ex art. 43 del DPR 221/1950.

Secondo il Ministero della Salute, una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL, l’Ordine dovrà adottare delibera avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato, riportando l’annotazione relativa nell’albo, e dovrà dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono, che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021, attuale scadenza di legge, salvo proroga.

Sull’albo non dovrà risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, trattandosi di un dato pertinente allo stato di salute che non deve essere oggetto di diffusione.

Nella nota del Ministero della Salute la competenza viene individuata, per la FNOMCeO, in capo alle Commissioni di albo degli Ordini ad essa afferenti; nel caso della FNO TSRM e PSTRP, in assenza del regolamento che sostituirà l’attuale DPR 221/50, la competenza è in capo ai Consigli direttivi degli Ordini.

Per ottemperare uniformemente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, si allegano due *fac-simile* di delibera, che sostituiscono quelli allegati alla [circolare 57/2021](#):

- [modello delibera sospensione](#);
- [modello delibera revoca sospensione](#).

Cordiali saluti.

**Il Componente del Cc
con delega AGML
Alessandro Beux**

**La Presidente
Teresa Calandra**